



CORSO SICUREZZA D.Lgs. 81/08

.....

DOCENTE - Gabriele Vitiello

www.a-sapiens.it/sapienza

A-SAPIENS


UniSapiens
CERTIFICA IL TUO FUTURO

Corso Sicurezza
D.Lgs 81/08

**OBIETTIVI DEL
CORSO**

Partecipazione dei lavoratori

SCHEMA DOCENTE

Specialista salute e sicurezza sul lavoro

Consulente in ambito Salute e Sicurezza sul lavoro.

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Valutazione dei rischi, formazione.



Vitiello.gabriele@gmail.com

Legge 300/70 - Statuto dei lavoratori

Art. 9.

Tutela della salute e dell'integrità fisica.

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.



La partecipazione dei lavoratori

Se è vero che i datori di lavoro hanno il dovere di offrire luoghi di lavoro in cui i rischi per la salute e la sicurezza siano adeguatamente controllati, altrettanto certo è che la legge impone anche ai dipendenti l'obbligo di contribuire in tal senso.

Inoltre, nell'ambito di questa attività, i datori di lavoro sono tenuti a consultare i lavoratori e i loro rappresentanti. Questo perché il management non può avere una soluzione a tutti i problemi di salute e di sicurezza, mentre i lavoratori e i loro rappresentanti hanno conoscenze dettagliate e l'esperienza per capire come si svolge l'attività lavorativa e in che modo può nuocere alla loro salute.

Per questo motivo i luoghi di lavoro in cui i lavoratori contribuiscono attivamente alla salute e alla sicurezza registrano spesso percentuali inferiori di rischi occupazionali e di infortuni sul lavoro (1).

(1) EU-OSHA — Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, rappresentanza e consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza — Analisi dei risultati dell'indagine europea fra le imprese su rischi nuovi ed emergenti (Esener), 2012.

La partecipazione dei lavoratori

È indubbio infatti che i dipendenti costituiscono la miglior fonte di informazioni cui si può ragionevolmente attingere sia nell'opera di (auto)organizzazione e gestione strategica delle risorse a disposizione sia nel tentativo di dare una qualche concretezza a quella volontà di agire in modo “socialmente responsabile” non di rado declamata dalle imprese stesse.

L'obbligo di segnalare deficit della sicurezza in azienda a dieci anni dal d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Di Stefano Maria Corso, in DSL n. 2-2018

La partecipazione dei lavoratori

Cosa si intende con «partecipazione dei lavoratori»?

La partecipazione dei lavoratori alla salute e alla sicurezza è un semplice processo bilaterale in base al quale i datori di lavoro e i lavoratori/rappresentanti dei lavoratori:

- si parlano;
- ascoltano gli uni le preoccupazioni degli altri;
- ricercano e condividono opinioni e informazioni;
- discutono i problemi senza indugio;
- tengono in considerazione ciò che gli altri hanno da dire;
- prendono decisioni comuni;
- si manifestano fiducia e rispetto reciproci.

I lavoratori devono ricevere informazioni, istruzioni e formazione, e devono essere consultati sulle questioni di salute e sicurezza. La piena partecipazione, tuttavia, non si limita alla consultazione: i lavoratori e i loro rappresentanti devono anche essere coinvolti nel processo decisionale.

La partecipazione dei lavoratori

I principali motivi per cui i lavoratori dovrebbero attivamente influenzare le decisioni del management sono:

- la partecipazione dei lavoratori contribuisce a trovare modalità efficaci di protezione dei lavoratori stessi;
- collaborando alla soluzione di un problema fin dalla fase della pianificazione, i lavoratori hanno maggiori probabilità di far proprie le ragioni della scelta di un'azione particolare, di contribuire a trovare soluzioni pratiche e di conformarsi al risultato finale;
- se hanno l'opportunità di prendere parte alla creazione di sistemi di lavoro sicuri, i lavoratori possono fornire consigli e suggerimenti e richiedere interventi migliorativi, contribuendo a sviluppare misure adatte a prevenire incidenti sul lavoro e malattie professionali in maniera tempestiva ed efficace rispetto ai costi.

La partecipazione dei lavoratori

Il ruolo del rappresentante dei lavoratori consiste nel garantire che questi ultimi possano contribuire al processo decisionale in corso a livello di management quando vengono adottate misure preventive e protettive, dando voce alle loro idee, opinioni e preoccupazioni. Questo ruolo è diverso da quello di dipendenti quali i supervisori, il cui profilo professionale prevede mansioni di supporto alla gestione della salute e della sicurezza. I diritti e le responsabilità dei rappresentanti dei lavoratori sono stabiliti dalla legislazione nazionale. Tra i diritti accordati si annoverano permessi retribuiti per svolgere le funzioni di rappresentanza e il diritto ad una formazione.

RLS

L'art. 47 stabilisce che in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto e designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. con la possibilità di ricorrere ad un RLS territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.

L'art. 47 stabilisce inoltre le modalità di elezione ed il numero minimo di RLS in relazione al numero di lavoratori dell'azienda

Tempo, mezzi, spazi ed accesso ai dati necessari.

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*⁵⁸, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:

- a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;*
- b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;*
- c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.*

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Articolo 50 - Attribuzioni del RLS

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

Articolo 50 - Attribuzioni del RLS

- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;*
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;*
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;*
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;*

Articolo 50 - Attribuzioni del RLS

- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

Articolo 50 - Attribuzioni del RLS

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, *di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche.* Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.

Articolo 50 - Attribuzioni del RLS

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e *del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.*
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.